

ALLEGATO "B" al n. 35.319/12.287 di rep.

STATUTO ISTITUTO SPERIMENTALE ITALIANO "LAZZARO SPALLANZANI"

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

Articolo 1

L'Istituto Sperimentale Italiano «Lazzaro Spallanzani», d'ora in avanti denominato più semplicemente ISTITUTO SPALLANZANI (IS), con sede in Milano legalmente costituito il 7 Ottobre 1940, riconosciuto giuridicamente con R.D. n. 1681 del 29 novembre 1941, è regolato dal presente statuto.

La sua durata è illimitata.

L'indirizzo della sede sociale con riferimento all'art. 111-ter disp. art. codice civile, può essere indicato e modificato all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio di Amministrazione. Oggi l'indirizzo è in via Fabio Filzi n. 27.

L'Istituto ha la propria sede operativa principale in Rivolta d'Adda e può attivare altre sedi operative funzionali alla propria attività.

Articolo 2

IS ha finalità di ricerca scientifica, di sperimentazione, di dimostrazione e alta formazione a tutti i livelli su tematiche inerenti le scienze della vita con particolare riferimento agli ambiti agricoli, zootecnici, alimentari e ambientali; IS, senza fini di lucro, svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale ed internazionali.

Opera sotto il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero della Salute e della Regione Lombardia; fornisce supporto ed assistenza a Ministeri, Regioni, in particolare alla Regione Lombardia; collabora con l'Associazione Italiana Allevatori (AIA), con il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), e con tutti i soggetti pubblici e privati che si occupino di tematiche affini.

Nell'attuazione dei progetti di ricerca IS tiene rapporti con Università, con Istituti di ricerca nazionali ed esteri, con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e con tutti i soggetti potenzialmente sinergici ed affini.

Per il raggiungimento dei fini statutari IS può costituire società o assumere partecipazioni.

Articolo 3

IS svolge la propria attività scientifica attraverso la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni nei citati ambiti dell'art. 2.

In tali ambiti:

- promuove e realizza attività di ricerca;
- promuove e realizza corsi di addestramento e di aggiornamento;
- cura pubblicazione di monografie e periodici, di articoli scientifici nonché l'effettuazione di convegni;

- cura il trasferimento e la disseminazione dei risultati di attività di ricerca.

TITOLO II
ORGANI DELL'ISTITUTO

Articolo 4

Gli Organi dell'Istituto sono:

- a) Il Consiglio d'Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 5

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Istituto è retto dal Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti membri nominati direttamente dalle Amministrazioni ed Enti di appartenenza:

un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

un rappresentante del Ministero del Lavoro della Salute delle Politiche sociali e del Turismo;

un rappresentante della Regione Lombardia - Assessorato Agricoltura;

un rappresentante della Regione Lombardia - Assessorato Sanità;

un rappresentante degli Istituti Zooprofilattici sperimentali indicato dal Ministero della Salute;

un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori;

un rappresentante della Società Italiana per il progresso della Zootecnica;

due rappresentanti dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Milano in materie affini agli scopi statutari;

un docente universitario designato dall'Associazione Italiana Allevatori;

un rappresentante della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano, Lodi e Monza Brianza (CCIAA);

un rappresentante del Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura e l'analisi delle Economie Agrarie (CRA);

qualora deliberato dal Consiglio di Amministrazione, un rappresentante di Fondazioni, Istituti di Credito, Enti, che contribuiscono in modo significativo al finanziamento di programmi di ricerca o al bilancio dell'Istituto.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente può invitare a intervenire alle sedute, senza diritto di voto, persone che per proprie specifiche competenze siano utili ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione il Direttore di IS o persona designata dal Presidente.

Articolo 6

Sono attribuzioni del Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare lo Statuto dell'Ente e le sue modifiche;
- b) nominare nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente;
- c) amministrare il patrimonio sociale, compiendo tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- d) approvare l'organigramma dell'Istituto;
- e) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'istituto;
- f) approvare annualmente il bilancio;
- g) nominare il Direttore;
- h) attribuire a componenti del Consiglio di Amministrazione deleghe operative fissandone il relativo eventuale compenso;
- i) assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica su proposta del Presidente;
- l) deliberare sugli atti giudiziari dell'Istituto;
- m) effettuare, ove si presenti giustificata opportunità, nomine onorarie;
- n) nominare il Presidente Onorario;
- o) deliberare sull'instaurazione di rapporti e affidamenti con istituzioni pubbliche e private;
- p) deliberare sull'instaurazione di rapporti scientifici, culturali, sperimentali con istituzioni pubbliche o private nazionali ed estere;
- q) deliberare in merito alla costituzione di società o alla assunzione di partecipazioni;
- r) nominare, se ritenuto necessario, un Comitato Scientifico stabilendone durata, componenti, compiti ed eventuali costi;
- s) conferire specifiche deleghe al Direttore.

Articolo 7

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede di IS o anche in un'altra località. È convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica. Il Presidente dell'Istituto presiede di diritto il Consiglio d'Amministrazione; in sua assenza o in caso di impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

L'assenza non giustificata a più di due riunioni comporta la decadenza del membro del Consiglio e la richiesta della sostituzione all'Amministrazione di rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Ogni componente il Consiglio ha diritto a un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione che per qualunque causa vengano a cessare dalla carica in corso di quadriennio sono sostituiti da nuovi membri nominati dalle Amministrazioni rispettive ai sensi dell'art. 5, primo comma. Il

nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8

Ai componenti il Consiglio d'Amministrazione spetta, da parte dell'Istituto, il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza fuori sede ed un gettone di presenza fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale di IS di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

Al Presidente viene riconosciuta una indennità annua, anche nella forma di rimborso spese, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione ed esercita i poteri ad esso conferiti dal Consiglio medesimo.

Articolo 10

DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I tre Sindaci effettivi sono nominati, rispettivamente, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, dal Ministero del Lavoro della Salute delle Politiche sociali, dalla Regione Lombardia; i due Sindaci supplenti sono nominati, rispettivamente, dalla Regione Lombardia, dall'Associazione Italiana Allevatori.

Essi durano in carica quattro anni, vengono nominati in concomitanza con il Consiglio di Amministrazione e sono riconfermabili.

Il Collegio Sindacale, in occasione della sua prima riunione, provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente.

I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio sindacale esercita tutti i compiti attribuitigli per legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo di IS, verifica la regolarità degli atti amministrativi e la esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Deve, inoltre, compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso IS e deve accertare, annualmente, l'effettiva consistenza dei beni di proprietà di IS vistando il relativo inventario.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente del Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione alle quali deve essere invitato tramite il suo Presidente o suo delegato.

Il Collegio Sindacale si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio Sindacale devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione per la compilazione della relazione.

I componenti il Collegio Sindacale ricevono un emolumento annuo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il quadriennio di nomina.

TITOLO III DEL DIRETTORE

Articolo 11

Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione delle strutture della sede e delle strutture staccate ed è responsabile del loro buon funzionamento.

Egli attua le disposizioni date dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente dell'Istituto, ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari e verso i quali è responsabile.

Propone al Consiglio eventuali modifiche all'organigramma.

Coordina le attività scientifiche ed è responsabile delle attività di formazione.

Ha facoltà di proporre e presentare programmi e progetti di ricerca ai fini del finanziamento di IS.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE - FONDO DI ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 12

Il patrimonio di IS è costituito dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengono in proprietà dell'Istituto.

Per i beni costituenti il patrimonio viene tenuto l'inventario.

Articolo 13

IS provvede al proprio finanziamento avvalendosi:

- a) dei contributi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, del Ministero della Salute, della Regione Lombardia e delle altre Regioni a Statuto Ordinario o Speciale;
- b) dei contributi a titolo specifico concessi da Regioni, Enti pubblici, Organizzazioni, privati;
- c) delle entrate derivanti dalla prestazione della propria attività;
- d) dei proventi patrimoniali.

Articolo 14

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre insieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, da approvare entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per la natura e le finalità di IS l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile.

Eventuali eccedenze devono tassativamente essere riservate ad iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Articolo 15

Qualora IS cessi di funzionare, il patrimonio al netto di ogni onere verso terzi sarà destinato ad iniziative zootecniche di pubblica utilità, concertata tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, il Ministero della Salute e la Regione Lombardia.

Articolo 16

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Firmato:

Prandini Ettore

Dr. Elisabetta Rotta-Gentile, notaia.